

D.M. 15 marzo 2005 (1).

Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'ENPALS (2).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 aprile 2005, n. 80.

(2) Emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, che prevede la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo, ai fini dell'individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1997 che, in attuazione della delega conferita dal citato art. 2 del decreto legislativo n. 182 del 1997, ha individuato le categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ENPALS da inserire, rispettivamente, nei summenzionati tre gruppi;

Visto l'art. 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, come sostituito dall'art. 43, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che deferisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il potere di integrare o ridefinire con decreto la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo;

Ritenuto doversi rimodulare la composizione dei citati tre gruppi, come individuati dal decreto legislativo n. 182 del 1997, a seguito dell'ampliamento delle categorie dei lavoratori dello spettacolo operata dal decreto interministeriale adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2, primo periodo, del predetto decreto legislativo n. 708/1947, e sulla scorta di una verifica dell'evoluzione delle professionalità e delle forme di regolazione collettiva dei rapporti di lavoro di settore;

Decreta:

I tre gruppi delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ENPALS sono integrati e ridefiniti come segue:

A) lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo:

artisti lirici;

cantanti di musica leggera;

coristi;

vocalisti;

suggeritori del coro;

maestri del coro;

assistenti e aiuti del coro;

attori di prosa;

allievi attori;

mimi;

attori cinematografici o di audiovisivi;

attori di doppiaggio;

attori di operetta, rivista, fotoromanzi, varietà ed attrazioni;

imitatori, contorsionisti;

artisti del circo;

marionettisti e burattinai;

acrobati e stuntman;

ipnotizzatori, illusionisti e prestigiatori;

suggeritori teatrali, cinematografici o di audiovisivi;

generici e figuranti;

presentatori;

disc-jockey;

animatori in strutture turistiche e di spettacolo;

registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi;

aiuti registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi;

casting director;

sceneggiatori teatrali, cinematografici o di audiovisivi;

soggettisti;

dialoghisti;

adattatori cinetelevisivi o di audiovisivi;

direttori della fotografia;

light designer;

direttori di produzione;

ispettori di produzione;

segretari di produzione;

responsabili di edizione della produzione cinematografica e televisiva;

segretari di edizione;

cassieri di produzione;

organizzatori generali;

amministratori di produzione cinematografica e audiovisiva;

direttori di scena;

direttori di doppiaggio;

assistenti di scena e di doppiaggio;

location manager;

compositori;

direttori d'orchestra;

sostituti direttori d'orchestra;

maestri collaboratori;

maestri di banda;

professori d'orchestra;

consulenti assistenti musicali;

concertisti e solisti;

orchestrali anche di musica leggera;

bandisti;

coreografi e assistenti coreografi;

ballerini e tersicorei;

figuranti lirici;

cubisti;

spogliarellisti;

figuranti di sala;

indossatori;

fotomodelli;

amministratori di formazioni artistiche;

organizzatori teatrali, amministratori e segretari di compagnie teatrali;

tecnici del montaggio e del suono;

documentaristi audiovisivi;

tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, altri tecnici della produzione cinematografica del teatro di audiovisivi e di fotoromanzi;

tecnici addetti alle manifestazioni di moda;

sound designer;

tecnici addetti agli effetti speciali;

maestri d'armi;

operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva;

aiuto operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva;

video-assist;

fotografi di scena;

maestranze cinematografiche, teatrali o di imprese audiovisive (macchinisti, pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami, tappezzieri, pittori, decoratori, stuccatori, formatori e autisti scritturati per produzione, gruppisti);

scenografi;

story board artist;

bozzettista;

creatori di fumetti, illustrazioni e disegni animati;

architetti;

arredatori;

costumisti, modisti e figurinisti teatrali, cinematografici o di audiovisivi;

sarti;

truccatori;

parrucchieri;

lavoratori autonomi esercenti attività musicali;

B) lavoratori a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento sub A):

operatori di cabine di sale cinematografiche;

impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;

maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;

artieri ippici;

impiegati e operai dipendenti dalle case da gioco, sale scommesse, sale giochi, ippodromi, scuderie di cavalli da corsa e cinodromi;

prestatori d'opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche;

impiegati, operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi;

direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive;

impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;

lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei films;

C) lavoratori dello spettacolo con rapporti di lavoro a tempo indeterminato:

lavoratori appartenenti alle categorie elencate nell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed integrazioni, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
